



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 23/01/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 26/03/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 25/04/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio lineare proporzionale, della somma complessiva di € 2.210,02 a titolo di commissioni istruttorie, di attivazione, di gestione, finanziarie e di intermediazione (descritte in maniera opaca, senza inoltre una chiara ripartizione in contratto tra oneri *up-front* e *recurring*), oltre interessi come per legge. Chiede altresì la refusione delle spese legali sostenute.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo di aver rimborsato al cliente in sede di estinzione anticipata la somma di € 195,98 a titolo di "ratei non maturati" e di aver offerto, in sede di riscontro al reclamo, la ulteriore somma di € 560,00, la quale veniva però rifiutata dal ricorrente. Afferma inoltre la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; con riferimento alle commissioni di gestione, sostiene la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama la sentenza n. 2034/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere); rinnova la propria disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo (€ 560,00), calcolata secondo il criterio *pro rata Temporia*. Afferma, poi, la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del



finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione; sostiene infine la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia. Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni (ossia € 195,98).

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto alla voce di costo riferita alle spese di attivazione del contratto, questo Collegio – sulla scorta del consolidato orientamento dell’Arbitro – ritiene di qualificarla come *recurring*, a causa del riferimento contrattuale all’eventualità del passaggio del cedente ad altra amministrazione, che rimanda ad attività non preliminari, ma riferibili alla fase attuativa del rapporto contrattuale. Pertanto, tali costi andranno restituiti *pro rata temporis*.

Le commissioni di gestione pratica hanno pacifica natura *recurring* e vanno restituite *pro rata temporis*, risultando inapplicabile il criterio alternativo, non contenuto nel contratto, né altrimenti noto al cliente o da questi specificamente approvato.

Al contrario, hanno natura *up front* le spese di istruttoria e la voce di costo denominata “commissione di intermediazione”, entrambe riferibili da contratto a prestazioni che si concludono al momento della stipula del finanziamento; risulta agli atti l’intervento di un intermediario del credito (agente in attività finanziaria). La restituzione andrà pertanto riconosciuta secondo la curva degli interessi, che – vista la mancanza agli atti del piano di ammortamento – risulta desumibile dal conteggio estintivo, presente in atti e non contestato dal ricorrente.

Sulla scorta del riferito orientamento, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	6,65%
% da retrocedere		39,25%

	importo	restituzioni		rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi		
spese di istruttoria	€ 350,00	€ 210,00 <input type="radio"/>	€ 137,36 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 137,36
commissioni di attivazione	€ 1.150,80	€ 690,48 <input checked="" type="radio"/>	€ 451,65 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 690,48
commissioni di gestione	€ 207,60	€ 124,56 <input checked="" type="radio"/>	€ 81,48 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 124,56
commissioni intermediazion	€ 2.301,60	€ 1.380,96 <input type="radio"/>	€ 903,31 <input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 903,31
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi conteggio estintivo				€ 195,98 <input checked="" type="checkbox"/>	-€ 195,98

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.659,73
rimb già effettuati, decurtati	€ 195,98
voci da rimborsare	4
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli interese	2
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

Non può al contrario essere accolta la richiesta di refusione delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.659,73, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS